

Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 4.4.2025.
(delibera 7 maggio 2025)

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la delibera in data 19.3.25 con la quale l’Assemblea Plenaria ha approvato la graduatoria e ha proceduto alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 18.10.22, con contestuale destinazione dei medesimi agli Uffici giudiziari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

- considerato che, con D.M. 4.4.25, i vincitori del concorso suindicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento della Direzione Generale Magistrati in data 15.4.25, sono stati invitati a prendere possesso nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 22 maggio 2025;

- ritenuto che, ai sensi dell’art. 2, lett. o), d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, è necessario indicare le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari e individuare le materie che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura;

- visto l’art. 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, in deroga a quanto previsto dal titolo II del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli Uffici giudiziari di primo grado, è stato previsto che il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in date 29.10.19 e 1.12.21 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola Superiore della Magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli Uffici giudiziari (quest’ultima a sua volta articolata nei tre periodi previsti dall’art. 21, comma 1, citato decreto, della seguente durata: tre mesi per il primo periodo; un mese per il secondo periodo; quattro mesi per il terzo periodo);

- visto l’art. 10, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, con cui è stato previsto che le disposizioni dell’art. 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31.12.24,

osserva:

1. Il quadro normativo di riferimento

Come noto, ai sensi dell’art. 2, lett. o), d.lgs. n. 26/06, la Scuola Superiore della Magistratura è preposta “*alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari*”.

È pertanto necessario che il Consiglio indichi le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari.

Tali direttive si iscrivono nell’ambito della funzione d’indirizzo svolta dal Consiglio anche con riferimento alla formazione permanente (ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 26/06), recependone e specificandone i principi generali che la caratterizzano, con riguardo,

ad esempio, alla uniformità territoriale dell'offerta formativa, alla necessità di pensare a una cultura comune della giurisdizione per giudici e pubblici ministeri che sia anche attenta alle specificità e alla necessità di assicurare il pluralismo culturale nella formazione.

Nel contempo, atteso lo stretto collegamento tra la funzione formativa e la verifica dell'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali spettante al Consiglio all'esito del tirocinio (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 26/06), il legislatore ha previsto che le distinte sessioni di tirocinio presso gli Uffici giudiziari (ordinario e mirato) e presso la Scuola Superiore della Magistratura siano determinate in dettaglio mediante apposita delibera del Consiglio, con la quale devono prevedersi formalmente le *“modalità di svolgimento delle sessioni”* e quindi l'organizzazione del tirocinio, con la calendarizzazione delle attività (art. 18, u.p., d.lgs. n. 26/06).

Il predetto decreto legislativo, all'art. 20, comma 1, prevede, inoltre, che *“nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano i corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura [...] nonché su ulteriori materie individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale [...]”*.

Pertanto il Consiglio deve provvedere anche a individuare le *“materie”* che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Appare quindi opportuno, con riguardo alla formazione iniziale dei magistrati, precisare gli ambiti di competenza del C.S.M. e della Scuola Superiore della Magistratura, definendone in dettaglio le attribuzioni, alla stregua del complesso ordito normativo, costituzionale, di legislazione primaria e di normazione secondaria.

L'art. 2, lett. o), d.lgs. n. 26/06, nel definire i compiti cui è preposta la Scuola Superiore della Magistratura, individua la *“collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari”*.

L'art. 5, comma 2, attribuisce al Comitato Direttivo della Scuola, tra l'altro, il compito di adottare e di modificare il programma annuale dell'attività didattica, *“tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura”* e dal Ministro della giustizia.

L'art. 10, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, prevede che le disposizioni dell'art. 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applichino anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi sino al 31.12.24: per gli stessi, dunque, il tirocinio avrà in via straordinaria la durata di dodici mesi e si articolerà in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi presso la Scuola Superiore della Magistratura e una della durata di otto mesi presso gli Uffici giudiziari (quest'ultima a sua volta articolata nei tre periodi previsti dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 26/06, della seguente durata: tre mesi per il primo periodo; un mese per il secondo periodo; quattro mesi per il terzo periodo).

L'art. 12, d.lgs. n. 26/06, dispone, inoltre, che i componenti del Comitato Direttivo curino *“la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della Giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale”*.

L'art. 20, nel fissare il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, stabilisce che i magistrati ordinari in tirocinio frequentino *“corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio”*.

Gli artt. 21 e 22, infine, attribuiscono al Comitato Direttivo della Scuola compiti relativi al

programma di tirocinio anche con riguardo alla sessione da svolgersi presso gli Uffici giudiziari e di predisposizione di una relazione di sintesi su ciascun tirocinante, da inviare al Consiglio per il previsto giudizio di idoneità.

Spetta, quindi, al Consiglio Superiore un potere di “individuazione” e di elaborazione delle linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, potere che, con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per la formazione permanente.

Nel primo caso, infatti, il Consiglio deve elaborare *direttive* (art. 2, lett. o), deliberare *le modalità di svolgimento delle sessioni* del tirocinio (art. 18) e individuare le *materie* per i corsi di approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli Uffici giudiziari e il giudizio finale sul tirocinante.

Nel caso, invece, dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente dei magistrati il Consiglio, al pari del Ministro della giustizia, pone le *linee programmatiche* annuali per le attività didattiche (art. 5), di cui il Comitato Direttivo della Scuola deve tenere conto, insieme con le proposte provenienti dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale, nell’elaborazione della programmazione annuale dell’offerta formativa (art. 12, comma 1, lett. a).

In questa sede, pertanto, è necessario elaborare le “direttive” per la formazione iniziale dei magistrati e individuare le “materie” di approfondimento teorico-pratico nelle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

È opportuno sottolineare che, nella predisposizione di tali “direttive” e nella individuazione delle “materie”, il Consiglio Superiore della Magistratura cura il confronto, nell’ottica della leale collaborazione, con la Scuola Superiore della Magistratura al fine di verificare anche la reale “tenuta” delle linee guida della formazione, rispetto agli effettivi bisogni formativi.

In materia trova inoltre applicazione il Regolamento per il tirocinio, adottato dal Consiglio con delibera del 13.6.12 e successive modifiche.

Il Regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico, prevedendo una proficua sinergia tra il Consiglio, organo del governo autonomo della magistratura, e la Scuola Superiore della Magistratura, voluta dal legislatore come ente competente per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e per la formazione permanente dei magistrati ordinari tutti.

Il Regolamento valorizza i contributi di tutti i soggetti coinvolti nella delicata attività di formazione iniziale (Consigli Giudiziari, magistrati collaboratori, magistrati affidatari, tutori presso la Scuola e gli stessi magistrati ordinari in tirocinio), e in particolare quello essenziale del Consiglio nel fissarne le direttive fondamentali.

2. Direttive, materie e obiettivi del tirocinio

2.1. Considerazioni di ordine generale

L’esposizione degli obiettivi ai quali deve essere orientato complessivamente il periodo di tirocinio dei magistrati ordinari richiede la trattazione congiunta delle “direttive” generali sulle quali la Scuola deve parametrare la propria programmazione didattica e delle “materie” di approfondimento teorico-pratico sulle quali debbono svolgersi i corsi organizzati nella sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

L’intero tirocinio deve essere inteso come un percorso unico, sebbene distinto in un periodo (sessione) presso gli Uffici giudiziari e in un periodo presso la sede della Scuola, nel quale deve realizzarsi, complessivamente e senza cesure temporali, il contemperamento tra le esigenze di formazione concernenti ordinamento giudiziario e metodologie e quelle di taglio più squisitamente pratico.

Va, inoltre, rilevato che le presenti linee guida non sono dirette a fornire indicazioni specifiche sui corsi teorici relativi alle singole materie indicate, ma intendono tracciare alcune generali linee

sistematiche, capaci di orientare le scelte della Scuola in funzione di un'innovativa concezione delle sessioni formative.

Non può non tenersi in adeguato conto, infatti, che il magistrato di nuova nomina è reduce da un prolungato periodo di studi, svolto non solo presso l'Università, ma anche presso le Scuole per la preparazione alle professioni giuridiche, pubbliche e private. All'esito di un periodo di approfondimento quasi decennale, può presumersi che, superata la selezione operata in sede di concorso, questi sia fornito (o sia, comunque, metodologicamente in grado di fornirsi) di un bagaglio di conoscenze tale da consentire di escludere l'utilità di sessioni formative a contenuto "frontale" dedicate ad istituti tradizionali delle materie giuridiche, configurandosi tali interventi quali inutili duplicazioni di processi formativi già esauriti.

Pare, dunque, più utile che il programma formativo tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla formazione giudiziaria, anche tenuto conto della riduzione della durata complessiva del tirocinio.

Dovranno assumere maggiore centralità nell'ambito della offerta formativa la metodologia delle indagini e delle decisioni, la materia dell'ordinamento giudiziario, la deontologia del magistrato e, in sede di tirocinio mirato, specifiche sessioni teorico pratiche, fondate anche sulle esercitazioni, dirette ad approfondire le questioni e le materie oggetto della futura attività del magistrato, in relazione alle funzioni dallo stesso prescelte.

Al riguardo risulta opportuno che l'affiancamento con i magistrati affidatari si svolga con congrui periodi di attività in presenza.

In tale contesto, più che stilare un elenco di materie e questioni concernenti i tradizionali settori del diritto, il Consiglio intende tracciare le linee guida della formazione suggerendo l'impostazione tendenziale della offerta formativa che la Scuola dovrà elaborare, differenziandola in relazione allo stadio del momento formativo, misurato sulla fase generica o mirata del tirocinio.

2.2. Direttive e materie relative al tirocinio ordinario

Venendo alle direttive e materie concernenti il tirocinio ordinario, deve premettersi che appare finalità prioritaria della formazione giudiziaria iniziale quella di consentire ai magistrati di nuova nomina di acquisire una chiara percezione della funzione del magistrato nella società, in relazione ai valori che a tale funzione presiedono, anche in riferimento agli *standard* elaborati nell'ambito delle maggiori istituzioni europee. Ne deriva la necessità di un adeguato sviluppo della materia della deontologia giudiziaria e dell'etica professionale, che dovrà riferirsi ai valori promossi dai codici etici, nel contesto di un apporto dialettico fornito anche da altre categorie professionali (Avvocati, dirigenti amministrativi, rappresentanti del mondo dell'informazione, esponenti delle forze di polizia e dell'amministrazione penitenziaria). Saranno utili momenti di confronto che contribuiscano all'acquisizione della consapevolezza della complessità del ruolo del magistrato e dell'adeguatezza dei comportamenti conseguenti. All'esito di tale percorso, è auspicabile che vengano trattati anche gli aspetti della responsabilità disciplinare, civile, contabile e da violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché quelli concernenti la procedura di cui all'art. 2 R.D. 31 maggio 1946, n. 511 e le c.d. incompatibilità parentali ex artt. 18 e 19 O.G.

Tenuto conto della rilevanza che la materia ordinamentale assume ai fini della qualità ed efficienza della giurisdizione appare, in secondo luogo, necessario un adeguato approfondimento di tutti i profili che concorrono a definire lo statuto professionale e ordinamentale del magistrato. Dovranno essere valorizzate le positive ricadute che un'adeguata conoscenza della materia ordinamentale produce sul piano della legittimità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività giudiziaria, anche in funzione di una consapevole partecipazione dei magistrati alla determinazione dei criteri organizzativi dell'Ufficio, oltre che alla loro condivisione, tutte circostanze importanti, come positivamente accertato nell'esperienza di questi anni, ai fini di una migliore qualità della giustizia. In tale contesto è auspicabile l'organizzazione di *stage* relativi alla materia dell'ordinamento giudiziario, da realizzarsi nel consueto quadro di collaborazione con il Consiglio.

Nell'ambito del tirocinio ordinario non potrà, poi, trascurarsi l'approfondimento circa la metodologia delle indagini, del processo e della decisione. Dovranno, come stabilito anche in passato, essere approfondite le caratteristiche fondamentali della scrittura giuridica, tanto nella sua dimensione argomentativa che in quella narrativa, esaminando testi tratti dalla pratica giudiziaria o formati dallo stesso magistrato in tirocinio e individuandone le debolezze logiche, al fine di sviluppare tecniche redazionali al contempo sintetiche, chiare e resistenti alle fasi di gravame. Sul tema dovranno, ovviamente, essere svolte esercitazioni pratiche e potranno individuarsi i principali vizi logico-motivazionali che possono affliggere i provvedimenti giurisdizionali, soprattutto alla luce delle pronunce del giudice di legittimità che ha cassato su tali basi le decisioni del merito.

Sul piano della formazione generale riferibile al tirocinio ordinario è auspicabile un'adeguata attenzione ai rapporti e alle interferenze tra diritto costituzionale, ordinamento nazionale e ordinamenti sovranazionali, con particolare riguardo al diritto dell'Unione Europea e alla tutela dei diritti fondamentali, protetti dalla Costituzione, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Al riguardo deve essere richiamata la delibera consiliare del 13.4.11 che ha approvato il progetto *European Gaius*, diretto a rafforzare la conoscenza del diritto europeo da parte dei magistrati italiani. Opportuna appare la partecipazione dei magistrati in tirocinio ai programmi della Rete europea di formazione giudiziaria previsti per la formazione iniziale e l'approfondimento della conoscenza dell'inglese giuridico. Si segnala altresì l'opportunità di prestare adeguata attenzione alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.

Adeguati spazi dovranno essere riservati, inoltre, alla conoscenza e al concreto utilizzo di tutti gli strumenti e applicativi informatici.

Nella fase generica del tirocinio è in ogni caso necessario che – consolidando l'esperienza già acquisita dalla Scuola nel corso dei precedenti anni – le sessioni siano articolate in funzione di una duplice finalità:

- da una parte, fornire un'adeguata panoramica delle problematiche giuridiche, anche interdisciplinari, concernenti i settori di intervento in connessione con le esperienze contemporaneamente maturate presso gli Uffici giudiziari, riservando attenzione, compatibilmente con l'esigenza di non frazionare eccessivamente i periodi di tirocinio anche tenuto conto della minor durata dello stesso, alle materie caratterizzate, nel settore civile e penale, da elevata specializzazione e che di regola non costituiscono oggetto di approfondimento nella fase che precede la prova concorsuale (in quest'ottica particolare attenzione dovrà essere riservata anche ai reati di criminalità organizzata, allo studio del fenomeno mafioso nonché alle connesse tecniche investigative);
- dall'altra, consentire al magistrato in tirocinio di convertire le nozioni teoriche in uno strumentario indispensabile per l'esercizio delle funzioni, nella accezione allargata sopra intesa; in tale prospettiva, oltre a potenziare il metodo di studio fondato sulla simulazione dell'attività giudiziaria, anche mediante esame e studio di fascicoli processuali, potrà essere utile l'impiego di "tutor", espressamente previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 26/06, che, affiancando i magistrati in tirocinio, li seguano durante l'intero percorso o per singoli settori, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza didattica.

Con riferimento al periodo di tirocinio ordinario negli Uffici giudicanti, l'esperienza maturata negli ultimi concorsi suggerisce la formulazione di specifiche direttive inerenti all'individuazione delle materie di specializzazione dei magistrati affidatari nonché in ordine alle attività processuali cui risulta opportuno che i MOT partecipino.

In particolare, quanto al tirocinio ordinario nel settore giudicante civile, compatibilmente con le disponibilità degli Uffici giudiziari, dovrà essere garantita l'assegnazione di un magistrato affidatario titolare di ruolo contenzioso ordinario per l'intero periodo (un mese e mezzo), con affiancamento di magistrati affidatari specializzati nel settore esecuzioni, famiglia e lavoro, ciascuno per un periodo di una settimana.

In ordine, invece, al tirocinio ordinario nel settore giudicante penale, compatibilmente

con le disponibilità degli Uffici giudiziari, dovrà essere garantita l'assegnazione di un magistrato affidatario con funzioni dibattimentali per l'intero periodo (un mese e mezzo), con affiancamento di magistrati affidatari con funzioni GIP/GUP e riesame, ciascuno per un periodo di una settimana.

Sarà, comunque, garantito un margine di flessibilità degli affidamenti all'interno del medesimo settore, onde consentire ai MOT di partecipare agli eventuali sviluppi delle vicende processuali oggetto di studio.

Quanto al settore civile, i magistrati affidatari dovranno, inoltre, garantire la partecipazione dei MOT alla redazione delle seguenti tipologie di atti processuali: decreti di fissazione dell'udienza, decreti *ex art. 171-bis* cod. proc. civ., ordinanze di ammissione dei mezzi istruttori, ordinanze cautelari, ordinanze di mutamento del rito, proposte conciliative, sentenze, decreti ingiuntivi e ordinanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Con riferimento, invece, al settore penale, sarà garantita la partecipazione dei MOT alla redazione di sentenze – a seguito di giudizio sia ordinario che abbreviato nonché di applicazione della pena su richiesta delle parti – e di ordinanze istruttorie, cautelari e in materia di esecuzione penale. Andrà, inoltre, garantita la partecipazione ad almeno una udienza per rito direttissimo e alla redazione dei provvedimenti di convalida dell'arresto, di applicazione di misure cautelari e di eventuale definizione del grado di giudizio.

2.3. Direttive sul tirocinio mirato

Mentre il tirocinio ordinario dovrà essere diretto a fornire al magistrato un quadro preciso dello statuto del magistrato in tutti i suoi possibili aspetti e gli strumenti, anche metodologici, relativi ai saperi extragiuridici nella prospettiva di consentirgli di acquisire consapevolezza del ruolo nella società e dei processi decisionali che lo riguardano, il tirocinio mirato dovrà soprattutto concernere l'apporto di saperi e conoscenze, anche extragiuridici, riferiti alle specifiche funzioni che i magistrati di nuova nomina saranno definitivamente chiamati a ricoprire.

Tanto vale, come è ovvio, per tutti i magistrati e, a maggior ragione, per quelli destinati a particolari funzioni (tra gli altri, Tribunali per i minorenni, giudici tutelari o della famiglia, Tribunali delle imprese, giudici delegati), dovendosi completare il bagaglio di conoscenze in precedenza acquisito, con lo studio universitario e postuniversitario, con l'approfondimento di tematiche specialistiche.

Nel vasto novero di materie da trattare, la Scuola individuerà i temi specifici da approfondire, tenendo conto delle funzioni prescelte dal magistrato, eventualmente suddividendo i MOT per gruppi omogenei per tipologia di Ufficio, funzioni e materie trattate e tenendo altresì conto delle specificità territoriali degli Uffici giudiziari presso i quali sono destinati i MOT, oltre che dell'opportunità di individuare le materie da approfondire tra quelle solitamente estranee alla formazione curricolare e, comunque, di rado approfondite nel corso della formazione preconcorsuale.

Deve, quindi, valorizzarsi la metodologia adottata dalla Scuola negli scorsi anni, in particolare nel settore civile, che prevede un percorso formativo "multiforme e flessibile", comprensivo di "percorsi tematici di approfondimento teorico-pratico" nei diversi settori.

Uno spazio adeguato dovrà essere, naturalmente, riservato all'aspetto dell'organizzazione del lavoro del magistrato sia egli (o ella) destinato a svolgere funzioni penali oppure civili, attraverso lo studio delle possibili soluzioni per la migliore gestione degli affari penali o civili, e la previsione di specifiche sessioni sulle tecniche di indagine. Apposite sessioni dovranno, inoltre, essere previste per l'analisi delle questioni relative al rapporto tra il magistrato e gli esperti di altri settori la cui attività scientifica si trova ad essere coinvolta, a vario titolo, nel processo. Saranno, altresì, opportuni approfondimenti riguardanti tematiche organizzative specifiche riferite ai giudici civili e penali, attraverso la presentazione di prassi organizzative virtuose e con costante attenzione alla necessità di coniugare qualità e quantità della risposta di giustizia.

In questa fase la sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal Consiglio

con la delibera di cui all'art. 18, u.p., d.lgs. n. 26/06, potrà eventualmente prevedere, compatibilmente con la minor durata complessiva del tirocinio, *stage* esterni presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio, nonché iniziative formative presso le Corti d'Appello, in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie. Gli *stage* dovranno essere sufficientemente collegati agli approfondimenti tematici e teorici connessi alle funzioni scelte dal magistrato, ove possibile anche ricorrendo a figure di raccordo nel distretto, quali docenti e tutori già utilizzati presso la Scuola e magistrati collaboratori di cui al Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13.6.12 e successive modifiche.

3. Il raccordo con la formazione in ambito distrettuale

Nell'ambito della cornice costituita dalle direttive consiliari, le attività formative in sede locale dovranno conservare la loro tradizionale funzione integrativa rispetto all'offerta formativa proposta dalla Scuola della Magistratura, evitando duplicazioni.

La sede decentrata appare il luogo più idoneo, tenuto conto anche dell'ausilio che possono offrire i referenti per l'informatica, per promuovere la conoscenza presso i magistrati in tirocinio delle potenzialità del sistema informatico, attraverso l'utilizzo dei relativi sistemi e programmi.

La fase di tirocinio presso gli Uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente, in modo tale da assicurare che il tirocinio, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli Uffici scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi, all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 26/06, e una significativa esperienza, anche di qualche giorno per ciascuna delle funzioni, negli Uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, potrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni e in ogni caso compatibilmente con la minor durata complessiva del tirocinio.

4. Direttive di dettaglio e organizzazione temporale del tirocinio

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 4.4.25 avrà la durata effettiva di 12 mesi.

I magistrati ordinari in tirocinio hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio. Il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 O.G.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento per la formazione iniziale, dalla durata del tirocinio sono esclusi i periodi feriali nonché i periodi di congedo ordinario e straordinario o aspettativa fuori del periodo feriale complessivamente superiori a trenta giorni. Tali assenze devono essere recuperate per intero.

Come già chiarito con delibera consiliare di risposta a quesito in data 9.7.14, in caso di impossibilità a fruirne prima della presa di servizio presso l'Ufficio di destinazione, le ferie maturate durante il tirocinio possono essere fruito, anche in parte, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

In considerazione del lasso temporale individuato dal Ministero della giustizia per la presa di servizio (dal 12.5.25 al 22.5.25), di cui alla nota pervenuta in data 17.4.25, il tirocinio avrà formalmente inizio il giorno **23.5.25**.

Il tirocinio si articolerà:

- dal 23.5.25 al 20.12.25: tirocinio ordinario presso il Tribunale e la Procura della Repubblica, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali *stage* (nel mese di agosto 2025 congedo ordinario spettante).

- dal 22.12.25 al 13.6.26: tirocinio mirato in attività relativa alla funzione giudiziaria di destinazione, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali *stage*.

In attesa delle assegnazioni definitive ai magistrati affidatari su proposta di ciascun Consiglio Giudiziario, nei primi giorni del tirocinio i MOT potranno iniziare la loro attività sulla base di assegnazioni provvisorie.

Durante il periodo di tirocinio:

- la sessione presso gli Uffici giudiziari (8 mesi) prevede una fase di **tirocinio ordinario** (4 mesi) – suddivisa in tre mesi presso gli Uffici giudicanti (garantendo un’equilibrata esperienza nel settore civile e in quello penale) e un mese presso gli Uffici requirenti – e una fase di **tirocinio mirato** (4 mesi) interamente svolta presso un Ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato a seguito della scelta della sede di destinazione;

- la sessione presso la Scuola Superiore della Magistratura (4 mesi) si articola in fasi alternate a quelle in cui è suddiviso il tirocinio, con tendenziale corrispondenza tra la materia oggetto della formazione presso la Scuola e l’area di tirocinio presso gli Uffici.

Alla presente delibera è allegato il **calendario del tirocinio ordinario**, predisposto previa interlocuzione con la Scuola Superiore della Magistratura, con l’indicazione dei periodi presso gli Uffici giudiziari e delle sessioni organizzate dalla Scuola Superiore, con suddivisione dei MOT in tre gruppi (A, B e C).

In considerazione dell’elevato numero di magistrati di nuova nomina destinati a svolgere il prescritto tirocinio nel medesimo periodo – ossia i magistrati nominati con D.M. 4.4.25 e i magistrati già nominati con D.M. 22.10.24 – e del conseguente impegno organizzativo e logistico per Uffici giudiziari e Scuola Superiore della Magistratura, la calendarizzazione del tirocinio ordinario è stata formulata sulla base dei seguenti criteri.

Il tirocinio ordinario avrà inizio nel settore giudicante.

I MOT assegnati ai gruppi A e B svolgeranno la prima fase del tirocinio ordinario nel settore civile e i MOT destinati al gruppo C nel settore penale.

Nella seconda fase il tirocinio sarà svolto nell’altro settore, secondo una logica di alternanza.

I magistrati di nuova nomina svolgeranno, successivamente, il tirocinio ordinario presso gli Uffici requirenti nel medesimo periodo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento per la formazione iniziale, è sin d’ora autorizzato l’affidamento dei MOT a magistrati in servizio presso Uffici giudicanti e requirenti del distretto, differenti da quelli del capoluogo, qualora tale soluzione garantisca un più proficuo svolgimento del tirocinio, in ragione dell’elevato numero di magistrati di nuova nomina contestualmente impegnati nel prescritto tirocinio. Dovrà, comunque, essere garantita la partecipazione dei MOT a tutte le iniziative collettive organizzate in sede distrettuale.

Nell’ambito della suesposta scansione temporale generale e tenuto conto di quanto più analiticamente esposto nei paragrafi che precedono si evidenzia che:

I. la fase di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate nella presente delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell’attività didattica, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al Consiglio Superiore della Magistratura. La Sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal Consiglio e compatibilmente con la minor durata complessiva del tirocinio, può eventualmente prevedere *stage* esterni realizzati – avvalendosi delle strutture della formazione

decentrata – presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni e enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo) nonché di iniziative formative presso le Corti d'Appello, in collaborazione con gli organismi forensi, presso gli Uffici minorili, di sorveglianza e le sezioni specializzate degli Uffici giudiziari e presso la Corte di cassazione. È in ogni caso auspicabile la previsione di *stage* relativi alla materia dell'ordinamento giudiziario, da realizzarsi presso il Consiglio Superiore della Magistratura nel consueto quadro di collaborazione tra il Consiglio e la Scuola.

II. la fase di tirocinio presso gli Uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dai Consigli Giudiziari, in modo tale da assicurare che il tirocinio, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni. Anche rispetto all'attività negli Uffici, scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione. Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare – anche mediante appositi incontri di studio in sede locale – un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 26/06, e una significativa esperienza, negli Uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, potrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni, compatibilmente con la minor durata complessiva del tirocinio. Scopo del tirocinio mirato presso gli Uffici è offrire al magistrato una specifica preparazione alle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione e completare la formazione di base secondo quanto già appreso nel corso del tirocinio ordinario.

Sarà cura dei Consigli Giudiziari organizzare, entro un mese dall'inizio del tirocinio, un incontro con tutti i magistrati in tirocinio nel distretto, nel corso del quale saranno illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli Uffici giudiziari e presso la Scuola Superiore, i compiti e le funzioni del Consiglio Giudiziario, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio.

I Consigli Giudiziari dovranno altresì indicare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Al fine di assicurare la tempestiva valutazione delle proposte di nomina dei magistrati collaboratori e affidatari, i Consigli Giudiziari cureranno la celere trasmissione al Consiglio della proposta di nomina corredata, per tutti i magistrati proposti, dalle dichiarazioni prescritte dall'art. 11-*bis* del Regolamento per il tirocinio del 13.6.12 e successive modifiche.

Nella designazione dei magistrati collaboratori e affidatari, i Consigli Giudiziari valuteranno l'opportunità di attivare la procedura d'urgenza di cui all'art. 11-*bis*, comma 6, citato Regolamento, che consentirà ai proposti, nelle more della nomina consiliare, di efficacemente svolgere l'attività quale affidatario o collaboratore.

Il Consiglio, secondo le modalità previste dagli artt. 10, 11 e 11-*bis* del Regolamento per il tirocinio, designerà con propria delibera i magistrati collaboratori e affidatari.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli Uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni intervengono in prossimità del completamento del tirocinio ordinario presso gli Uffici giudiziari (art. 6, Regolamento per la formazione iniziale) e della collegata sessione presso la Scuola Superiore della Magistratura (art. 8, comma 2, citato Regolamento), con le modalità indicate nell'art. 13, commi 11 e 12, del Regolamento per la formazione iniziale adottato con delibera consiliare del 13.6.12 e successive modifiche.

Il Dirigente dell'Ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario deve comunicare senza ritardo al Consiglio Giudiziario, a questo Consiglio e al Comitato Direttivo le specifiche funzioni che assumerà il magistrato in tirocinio, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli

affari vigenti in tale Ufficio. Le indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell'Ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive sarà valutata ai fini delle valutazioni di competenza consiliare sulle attitudini direttive.

Tutto ciò premesso,

delibera

- l'adozione delle direttive ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 26/06, per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 4.4.25;
- l'approvazione del calendario per il tirocinio ordinario di cui agli allegati A e B.

ALL. A

TIROCINIO GENERICO MOT D.M. 4.4.25 **Gruppo A**

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI CIVILI

23 maggio 2025 – 24 giugno 2025	<u>Tribunale civile</u>
25 giugno 2025 – 27 giugno 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(prima settimana introduttiva - Scandicci)</i>
28 giugno 2025 – 5 luglio 2025	<u>Tribunale civile</u>
7 luglio 2025 – 11 luglio 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione civilistica - Scandicci)</i>
14 luglio 2025 – 19 luglio 2025	<u>Tribunale civile</u>
21 luglio 2025 – 2 agosto 2025	<u>Scuola superiore della magistratura in sede decentrata</u> <i>(stage penitenziario e presso gli uffici minorili)</i>
4 agosto 2025 – 27 agosto 2025	congedo
28 agosto 2025 – 30 agosto 2025	<u>Stage Help online</u> <i>(formazione asincrona)</i>

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI PENALI

1 settembre 2025 – 27 settembre 2025	<u>Tribunale penale</u>
29 settembre 2025 – 3 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione penalistica - Scandicci)</i>
4 ottobre 2025 – 18 ottobre 2025	<u>Tribunale penale</u>
20 ottobre 2025 – 22 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura in sede decentrata</u> <i>(sessione di formazione in materia di spese di giustizia)</i>
23 ottobre 2025 – 24 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(sessione di formazione online in materia di spese di giustizia)</i>

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI REQUIRENTI

27 ottobre 2025 – 5 novembre 2025	<u>Procura della Repubblica</u>
6 novembre 2025 – 7 novembre 2025	<u>Formazione specifica sulla scelta della sede (online)</u>
10 novembre 2025 – 12 novembre 2025	<u>Stage a Roma</u> (C.S.M., Corte di Cassazione, Ministero e Consiglio di Stato)

13 novembre 2025 – 22 novembre 2025

24 novembre 2025 – 28 novembre 2025

29 novembre 2025 – 20 dicembre 2025

Procura della Repubblica

Scuola superiore della magistratura

(settimana di formazione requirente - Napoli)

Procura della Repubblica e scelta della sede

TERMINE TIROCINIO GENERICI 20 DICEMBRE 2025

TIROCINIO GENERICO MOT D.M. 4.4.25
Gruppo B

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI CIVILI

23 maggio 2025 – 28 giugno 2025	<u>Tribunale civile</u>
30 giugno 2025 – 2 luglio 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(prima settimana introduttiva - Scandicci)</i>
3 luglio 2025 – 12 luglio 2025	<u>Tribunale civile</u>
14 luglio 2025 – 18 luglio 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione civilistica - Napoli)</i>
21 luglio 2025 – 2 agosto 2025	<u>Scuola superiore della magistratura in sede decentrata</u> <i>(stage penitenziario e presso gli uffici minorili)</i>
4 agosto 2025 – 27 agosto 2025	congedo
28 agosto 2025 – 30 agosto 2025	<u>Stage Help online</u> <i>(formazione asincrona)</i>

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI PENALI

1 settembre 2025 – 4 ottobre 2025	<u>Tribunale penale</u>
6 ottobre 2025 – 10 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione penalistica - Scandicci)</i>
13 ottobre 2025 – 18 ottobre 2025	<u>Tribunale penale</u>
20 ottobre 2025 – 22 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura in sede decentrata</u> <i>(sessione di formazione in materia di spese di giustizia)</i>
23 ottobre 2025 – 24 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(sessione di formazione in materia di spese di giustizia online)</i>

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI REQUIRENTI

27 ottobre 2025 – 5 novembre 2025	<u>Procura della Repubblica</u>
6 novembre 2025 – 7 novembre 2025	<u>Formazione specifica sulla scelta della sede (online)</u>
8 novembre 2025 – 11 novembre 2025	<u>Procura della Repubblica</u>
12 novembre 2025 – 14 novembre 2025	<u>Stage a Roma</u> (C.S.M., Corte di Cassazione, Ministero, Consiglio di Stato)
15 novembre 2025 – 22 novembre 2025	<u>Procura della Repubblica</u>
24 novembre 2025 – 28 novembre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione requirente – Scandicci)</i>
29 novembre 2025 – 20 dicembre 2025	<u>Procura della Repubblica e scelta della sede</u>

TERMINE TIROCINIO GENERICO 20 DICEMBRE 2025

TIROCINIO GENERICO MOT D.M. 4.4.25
Gruppo C

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI PENALI

23 maggio 2025 – 1 luglio 2025	<u>Tribunale penale</u>
2 luglio 2025 – 4 luglio 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(prima settimana introduttiva - Scandicci)</i>
5 luglio 2025 – 12 luglio 2025	<u>Tribunale penale</u>
14 luglio 2025 – 18 luglio 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione penalistica - Scandicci)</i>
21 luglio 2025 – 2 agosto 2025	<u>Scuola superiore della magistratura in sede decentrata</u> <i>(stage penitenziario e presso gli uffici minorili)</i>
4 agosto 2025 – 27 agosto 2025	congedo
28 agosto 2025 – 30 agosto 2025	<u>Stage Help online</u> <i>(formazione asincrona)</i>

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI CIVILI

1 settembre 2025 – 4 ottobre 2025	<u>Tribunale civile</u>
6 ottobre 2025 – 10 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione civilistica - Napoli)</i>
13 ottobre 2025 – 18 ottobre 2025	<u>Tribunale civile</u>
20 ottobre 2025 – 22 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura in sede decentrata</u> <i>(sessione di formazione in materia di spese di giustizia)</i>
23 ottobre 2025 – 24 ottobre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(sessione di formazione in materia di spese di giustizia online)</i>

TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI REQUIRENTI

27 ottobre 2025 – 5 novembre 2025	<u>Procura della Repubblica</u>
6 novembre 2025 – 7 novembre 2025	<u>Formazione specifica sulla scelta della sede (online)</u>
8 novembre 2025 – 15 novembre 2025	<u>Procura della Repubblica</u>
17 novembre 2025 – 19 novembre 2025	Stage a Roma (C.S.M., Corte di Cassazione, Ministero e Consiglio di Stato)
20 novembre 2025 – 29 novembre 2025	<u>Procura della Repubblica</u>
1 dicembre 2025 – 5 dicembre 2025	<u>Scuola superiore della magistratura</u> <i>(settimana di formazione requirente – Scandicci)</i>
6 dicembre 2025 – 20 dicembre 2025	<u>Procura della Repubblica e scelta della sede</u>

TERMINE TIROCINIO GENERICO 20 DICEMBRE 2025

ALL B

Gruppo A				Gruppo B				Gruppo C			
N.	COGNOME	NOME	SEDE TIROCINIO	N.	COGNOME	NOME	SEDE TIROCINIO	N.	COGNOME	NOME	SEDE TIROCINIO
1	ABRATE	CHIARA	BOLOGNA	1	DE CESARE	GUIDOMARIA	ANCONA	1	DI GIACOMO	SIMONE PIETRO	BOLOGNA
2	ARNONE	NICOLA	BOLOGNA	2	FANCELLO	AGOSTINO	ANCONA	2	DIQUATTRO	CAROLINA	BOLOGNA
3	AZZOLINI	MARGHERITA	BOLOGNA	3	MONTECCHIARI	SILVIA	ANCONA	3	DONATI	ANNA	BOLOGNA
4	BELLEI	ANGELICA	BOLOGNA	4	MOSCETTA	ULDERICO	ANCONA	4	FORTUNATO	ANTONIO	BOLOGNA
5	BONAVITA	DARIO	BOLOGNA	5	DE LEONARDIS	TOMMASO	BARI	5	FRAGALE	MARIA CARMELA	BOLOGNA
6	BONAZZI	EDOARDO	BOLOGNA	6	FORTE	FELICE	BARI	6	FRANCESCHELLI	TOMMASO	BOLOGNA
7	CAVALIERI D'ORO	FEDERICA	BOLOGNA	7	GIANDONATO	DAVIDE	BARI	7	IPPEDICO	SERGIO	BOLOGNA
8	CAVALLO	MARCELLA	BOLOGNA	8	LENTANO	ALESSIA	BARI	8	MAZZONE	LUCA	BOLOGNA
9	CAVO	GIOVANNI MARIA	BOLOGNA	9	MASSARELLI	MONICA	BARI	9	MESSINI D'AGOSTINI	FRANCESCO	BOLOGNA
10	CIABURRI	DOMENICO	BOLOGNA	10	MINAFRA	DARIO	BARI	10	PACI	ELENA	BOLOGNA
11	CIUCCHI	SILVIA	BOLOGNA	11	NARDELLI	FRANCESCA	BARI	11	PAOLONE	ANDREA	BOLOGNA
12	CORSINI	ELENA	BOLOGNA	12	PIGNATELLI	VINCENZO DAVIDE	BARI	12	PINTO	ALESSANDRO	BOLOGNA
13	CORTINI	NICHOLAS	BOLOGNA	13	RINALDI	FRANCESCO	BARI	13	PO NARDINI	ELISA	BOLOGNA
14	CUSMANO	ADRIANA	BOLOGNA	14	SPADA	FRANCESCO MARIA JAMES	BARI	14	VALLISI	FRANCESCA	BOLOGNA
15	BERGAMELLI	NICOLA	BRESCIA	15	MANGILI	FILIPPO	BRESCIA	15	ZIVIERI	FRANCESCA	BOLOGNA
16	BUIZZA	FRANCESCA	BRESCIA	16	MARCOTULLI	ALICE	BRESCIA	16	NICCHI	CATERINA	FIRENZE
17	DELLI CARRI	GIULIA	BRESCIA	17	PIANTELLI	CHIARA	BRESCIA	17	NICCOLINI	MARTINA	FIRENZE
18	FRANZESE	LUCIANA	BRESCIA	18	QUINTARELLI	GIULIA	BRESCIA	18	PAPANI	MATTEO	FIRENZE
19	GILBERTI	ANNA	BRESCIA	19	DELL'AIRA	MICHELE	CALTANISSETTA	19	PEDACE	ILARIA	FIRENZE
20	CARTA	GABRIELE	CAGLIARI	20	FERRIGNO	LUIGI	CALTANISSETTA	20	PRO	GIANLUCA	FIRENZE
21	CUCCA	MARIATERESA	CAGLIARI	21	TELARO	VINCENZO	CALTANISSETTA	21	ROSSI	ALESSANDRA	FIRENZE
22	GHIRONI	ILARIA MARIA	CAGLIARI	22	MILAZZO	CHIARA	CATANIA	22	RUELLO	GIUSEPPE	FIRENZE
23	GUAINELLA	ROBERTA	CAGLIARI	23	MODAUDDO	CLAUDIA	CATANIA	23	SABINI	GIACOMO	FIRENZE
24	BARONE	MARIA MONICA	CATANIA	24	RANNO	ALESSANDRA	CATANIA	24	STEFANI	MARTA	FIRENZE
25	BARONE	PAOLO	CATANIA	25	ROMANO	GIULIA	CATANIA	25	TAROZZI	ALESSANDRO	FIRENZE
26	BIONDI	ROBERTA	CATANIA	26	TROVATO	GIACOMO	CATANIA	26	TODISCO	LUISA	FIRENZE
27	CALDERONE	GIULIA TERESA EMANUELA	CATANIA	27	VALASTRO	FEDERICA	CATANIA	27	PAGLIANO	GIOVANNI	MILANO
28	FONDACARO	MARIA SOFIA	CATANIA	28	VOLPE	GAETANO	CATANIA	28	POLETTI	ENRICO GIUSEPPE	MILANO
29	LIVOLSI	CARMELO	CATANIA	29	BUZIO	CAROLINA	FIRENZE	29	PONTECCHIANI	VITTORIA	MILANO
30	MANNINO	PIETRO	CATANIA	30	CARITI	CHIARA	FIRENZE	30	PROTTI	ALICE	MILANO
31	MARZIANI	FRANCESCO	CATANIA	31	COLUCCI	CLEMENTINA	FIRENZE	31	QUAGLIA	MARCELLO	MILANO
32	ALOIA	EUGENIO	CATANZARO	32	DAZZI	PIETRO GIULIO	FIRENZE	32	RAFFA	LUDOVICO	MILANO
33	BILOTTO	VALERIA	CATANZARO	33	DI FALCO	LEONARDO	FIRENZE	33	RAPELLA	GIACOMO	MILANO
34	CARUSO	MARIA	CATANZARO	34	GIANNELLI	VALENTINA	FIRENZE	34	RAVENNA	LEA	MILANO
35	DAMICO	FRANCESCO	CATANZARO	35	GRASSO	FRANCESCA	FIRENZE	35	SPERA	FEDERICA	MILANO
36	MASCARO	GIULIA	CATANZARO	36	GUALTIERI	MATILDE	FIRENZE	36	STASSANO	CLAUDIA	MILANO

37	ROCCA	MARTINA	CATANZARO	37	MARZOTTI	PIETRO	FIRENZE	37	STAZIO	SOFIA	MILANO
38	VITALE	SILVIA	CATANZARO	38	MONTANO	MARGHERITA	FIRENZE	38	STRAZZULLO	DANIELA	MILANO
39	BORSI	DIANA	GENOVA	39	MOSTARDINI	CAMILLA	FIRENZE	39	TAFURO	MARIA CHIARA	MILANO
40	BOTTA	GIANMARIA	GENOVA	40	BUCARIA	FABIO BALDASSARE	MESSINA	40	TERMINE	ANNA	MILANO
41	CONTE	ALICE	GENOVA	41	CALCAGNO	ELVIRA	MESSINA	41	TONELLI	CHIARA	MILANO
42	DE BARBIERI	LUDOVICA	GENOVA	42	NUCERA	SALVATORE	MESSINA	42	TORCHIA	NICOLA	MILANO
43	GARIBALDI	FRANCESCA	GENOVA	43	VELLETRI	EMANUELA	MESSINA	43	VACCARI	LUCREZIA	MILANO
44	LO GIUDICE	GLORIA	GENOVA	44	FAVERZANI	MARCO	MILANO	44	VIGIANO	ISABELLA	MILANO
45	LUI	EUGENIA	GENOVA	45	FELTRI	GIORGIA ANDREA	MILANO	45	ZAMBELLI	DANIELE	MILANO
46	MARTINELLI	LISA	GENOVA	46	FIorentINI	FRANCESCA	MILANO	46	ZORZOLI	ELENA SOFIA	MILANO
47	MELIS	NICOLÒ	GENOVA	47	GALLIMBERTI	ENRICA	MILANO	47	ZUMAGLINI	FRANCESCA	MILANO
48	MOLINARI	ANNA	GENOVA	48	GEROSA	ANGELICA	MILANO	48	MONACO	CRISTINA	NAPOLI
49	RAIMONDO	SILVIA	GENOVA	49	GIANOLIO	SOFIA	MILANO	49	NARDONE	ERSILIA	NAPOLI
50	DE ALOYSIO	MANFREDI	L'AQUILA	50	GIROLETTI	MARTINA	MILANO	50	PALLIGGIANO	RICCARDO	NAPOLI
51	DE ANGELIS	NICOLE	L'AQUILA	51	GREGORACE	FRANCESCO	MILANO	51	PAPACCIO	ELETTRA	NAPOLI
52	DI LORENZO	DAVIDE	L'AQUILA	52	INTOCCIA	PAOLO	MILANO	52	PELLEGRINI	MARIA GRAZIA	NAPOLI
53	VINCELLI	FRANCESCO	L'AQUILA	53	LOI	GIULIA	MILANO	53	PELLEGRINO	FRANCESCO	NAPOLI
54	DELLA BONA	CLAUDIA	LECCE	54	LOVATI	STEFANO	MILANO	54	PERROTTA	FRANCESCO	NAPOLI
55	FULGENZI	PIERANDREA	LECCE	55	MANFREDI	SIMONE	MILANO	55	PICCOLO	DOMENICO	NAPOLI
56	MOGAVERO	TOMMASO	LECCE	56	MARANGONI	LAURA	MILANO	56	PISANIELLO	GIULIA	NAPOLI
57	AMMIRATI	ROSSELLA	MILANO	57	MARCELLO	ANNA	MILANO	57	SORRENTINO	ANTONELLA	NAPOLI
58	ANGHILERI	LUIGI	MILANO	58	NEGRI	TOMMASO	MILANO	58	STELLATO	PASQUALE	NAPOLI
59	BARBANTI	CARLOTTA	MILANO	59	NEGRINI	GIULIA	MILANO	59	TAFUTO	LUIGI	NAPOLI
60	BARCELLA	BENEDETTA	MILANO	60	NICOLINI	MARIO	MILANO	60	TAIANO	CARMEN VERONICA	NAPOLI
61	BIANCONI	JESSICA	MILANO	61	BOSCAINO	NAZARENO	NAPOLI	61	TEDESCO	ANTONIO	NAPOLI
62	BOLOGNINI	CAMILLA	MILANO	62	BOTTIGLIERI	VALERIO	NAPOLI	62	TERRACCIANO	ANTONIETTA	NAPOLI
63	CALVINO	ANNA MARIA	MILANO	63	CAROSONE	OTTAVIA	NAPOLI	63	TODISCO	SILVANA	NAPOLI
64	CENTENARI	RICCARDO	MILANO	64	CESARANO	FIGIELLA	NAPOLI	64	VACCHIANO	GIOVANNI VALENTINO	NAPOLI
65	CLEMENTE	CINZIA	MILANO	65	CONTE	ANTONIA	NAPOLI	65	GOLA	CLARISSA	ROMA
66	COLOMBO	ERIKA	MILANO	66	CONTE	ERNESTO	NAPOLI	66	GUACCI	GINEVRA	ROMA
67	COMITO	NOEMI	MILANO	67	CUCCURULLO	FEDERICA GAIA	NAPOLI	67	IONCHESE	LOREDANA	ROMA
68	D'AMICO	STEFANO	MILANO	68	D'AIUTO	ROSANGELA	NAPOLI	68	LA VECCHIA	CARLOTTA	ROMA
69	DE GIOVANNI	EDOARDO	MILANO	69	DE CICCO	MARIA LUDOVICA	NAPOLI	69	LANNA	MATTEO	ROMA
70	DE LUCA	CARLOTTA	MILANO	70	DE RUBERTO	ALESSANDRA	NAPOLI	70	LANNA	SOFIA	ROMA
71	DE TOMMASO	LUCA	MILANO	71	DI MEGLIO	MARTINA	NAPOLI	71	LAURITO	CHIARA	ROMA
72	CACOPARDI	LAURA	PALERMO	72	FORESTIERI	SILVIA	NAPOLI	72	LEONARDI	ANDREA	ROMA
73	MURATORE	ALICE	PALERMO	73	GAGLIOTTA	CRISTINA	NAPOLI	73	LEONE	MARTA	ROMA
74	PERGOLA	GIANLUCA	PALERMO	74	GUADAGNI	CHIARA	NAPOLI	74	MASTROGIACOMO	FRANCESCA	ROMA
75	PISCOPO	VALENTINA	PALERMO	75	LUISE	RISMONDO	NAPOLI	75	MATTIOTTI	FEDERICA	ROMA
76	POLIZZI	ANTONIO GIUSEPPE	PALERMO	76	LUISO	MARCO	NAPOLI	76	MAZZONCINI	MARGHERITA	ROMA
77	POLIZZOTTO	MARTINA	PALERMO	77	LUONGO	RICCARDO	NAPOLI	77	MESORACA	ERICA	ROMA
78	PRINZIVALLI	ACHILLE	PALERMO	78	MOLLEY	BERNARDO	NAPOLI	78	MOGAVERO	MICHELE	ROMA
79	PROSPERINI	GIANLUCA	PALERMO	79	FOTI	GIOVANNA	PERUGIA	79	MOLINARO	FRANCESCO	ROMA

80	RUSSO	GIUSEPPE	PALERMO	80	GRANOCCHIA	NICOLO'	PERUGIA	80	MONACELLI	ALESSANDRO	ROMA
81	MELIDONA	VIRGINIA	REGGIO CALABRIA	81	LUPO	DAVIDE	PERUGIA	81	MONACELLI	GIANMARCO	ROMA
82	MONTELEONE	GIUSEPPE	REGGIO CALABRIA	82	ORTOLANI	FRANCESCA	PERUGIA	82	MUSOLINO	BENEDETTO	ROMA
83	RIPEPI	ANTONINO	REGGIO CALABRIA	83	VAGNI	FRANCESCO	PERUGIA	83	MUSUMECI	VALERIA	ROMA
84	AIUDI	MARIA SOLE	ROMA	84	COLONNESE	GIANLUCA	ROMA	84	NIGRO IMPERIALE	FRANCESCO PIO	ROMA
85	ANGELINI	ALESSANDRO	ROMA	85	D'AMICO	ALESSANDRO	ROMA	85	PANARIELLO	PASQUALE	ROMA
86	ANTONANGELI	MARIO	ROMA	86	DE CARIDI	DOMENICO	ROMA	86	PATRUNO	MILENA	ROMA
87	APICELLA	VALERIA	ROMA	87	DE CAROLIS	MARIA CRISTINA	ROMA	87	PERALDO NEJA	CAMILLA	ROMA
88	BASTA	ALESSIA	ROMA	88	DE PERNA	AURELIO	ROMA	88	PERROTTA	MARIA VITTORIA	ROMA
89	BATTAGLINI	CAMILLA	ROMA	89	DE SANTIS	BEATRICE	ROMA	89	PICCOLO	LUISA	ROMA
90	BRUNO	MICOL	ROMA	90	DEL FANTE	CLEMENTINA	ROMA	90	PIPAN	NICOLA	ROMA
91	BUCCINO GRIMALDI	ANTONIO	ROMA	91	DI CIOMMO	IOLE PIA	ROMA	91	RAO	ROSA DENISE	ROMA
92	BUGLIA	CHIARA	ROMA	92	DI PARDO	GIULIA	ROMA	92	RENZO	FRANCESCO FELICE	ROMA
93	BUTRUCE	ANDREA	ROMA	93	D'INTRONO	ANDREA MARIA	ROMA	93	RIPICCINI	SILVIA	ROMA
94	CAFFÈ	BENEDETTA	ROMA	94	DUCA	FRANCESCA	ROMA	94	RUVOLO	ADELE	ROMA
95	CALDARAZZO	FLAVIA	ROMA	95	FARCI	PIETRO	ROMA	95	SAVINO	ROBERTO	ROMA
96	CANEPÀ	ALICE	ROMA	96	FATONE	ANTONIO	ROMA	96	SILVESTRINI	SARA	ROMA
97	CASOLARO	LISA	ROMA	97	FERLA	FRANCESCO	ROMA	97	STANCANELLI	RENATA	ROMA
98	CASTALDO	PAOLO	ROMA	98	FERMANI	GIULIA	ROMA	98	TORELLA	FRANCESCA	ROMA
99	CELICO	AURORA	ROMA	99	FERNICOLA	CARMEN	ROMA	99	TORTORELLA	PIERLUIGI	ROMA
100	CIAMARRA	ANNAMARIA	ROMA	100	FRATTINI	CARLOTTA	ROMA	100	TRIBUNALE	MARCO	ROMA
101	CIFANI	MARCO	ROMA	101	FRESU	IGNAZIO	ROMA	101	VALENTI	LUDOVICA	ROMA
102	CIUFO	ALESSIA	ROMA	102	GIBELLINI	LORENZO	ROMA	102	VERUCCI	CARLOTTA	ROMA
103	COLI	COSTANZA	ROMA	103	COLUCCI	CLAUDIA	SALERNO	103	ZAMBONIN	MARGHERITA	ROMA
104	DORE	GIOVANNI GIUSEPPE	SASSARI	104	DE FELICE	ITALO	SALERNO	104	ZAPPIA	TERESA	ROMA
105	AVENATI BASSI	EMILIA	TORINO	105	DE VIVO	PIETRO	SALERNO	105	MIROGLIO	CATERINA	TORINO
106	BARBERO	ANDREA	TORINO	106	LA ROSA	PIETRO	SALERNO	106	PIRAS	CLAUDIA	TORINO
107	BELOSSI	ELISA	TORINO	107	MARRONE	FRANCESCO	SALERNO	107	PRATO	ALESSANDRA	TORINO
108	BERGO	DAVIDE	TORINO	108	MASCI	LUCA	SALERNO	108	ROMEO	GIORGIO	TORINO
109	BONGIARDO	FEDERICA	TORINO	109	PAGANO	LORENZO	SALERNO	109	TESTA	STEFANIA	TORINO
110	COGGIOLA	AMANDA	TORINO	110	RAIMO	GIUSEPPE	SALERNO	110	TORELLI	FABRIZIO	TORINO
111	FUNICELLO	MONICA	TORINO	111	SCARPA	CAMILLA	SALERNO	111	TRIPODI	GRAZIA ANNA	TORINO
112	GANDOLFO	LUCREZIA	TORINO	112	TORTORELLA	LUIGI	SALERNO	112	VIALE	ALESSANDRA	TORINO
113	BAGLIVO	EMANUELA	TRENTO	113	CHERCHI	GIAN BRUNO	VENEZIA	113	POLICANTE	MARCO	VENEZIA
114	GIANNERI	GRAZIA	TRENTO	114	DELL'ORSO	FRANCESCA	VENEZIA	114	PRÀ	CAMILLA	VENEZIA
115	MENEGATTI	ERIKA	TRENTO	115	FURLAN	CAMILLA	VENEZIA	115	ROSSI	DAMIANO	VENEZIA
116	GATTA	FABIO	TRIESTE	116	GASPARELLA	MONICA	VENEZIA	116	SASSI	LUCA	VENEZIA
117	STRADAIOLI	ORNELLA	TRIESTE	117	GOBBI	CARLOTTA	VENEZIA	117	SCARPA	ILARIA	VENEZIA
118	VIGNOTTO	ANGELA	TRIESTE	118	LAMONICA	GIACOMO	VENEZIA	118	SELMO	LUIGI	VENEZIA
				119	MELLONI	FRANCESCA	VENEZIA	119	VINCESI	EDOARDO	VENEZIA

120	MORBIN	MATTEO	VENEZIA	120	ZONZINI	FILIPPO	VENEZIA
-----	--------	--------	---------	-----	---------	---------	---------